



COMUNE DI ORZIVECCHI (Provincia di Brescia)

Via Martinengo n. 15- 25030
C.F. 86000350172 - P. IVA 00726130982
Tel. 030/9461130 - Fax 030/9461935
e-mail: protocollo@pec.comune.orzivecchi.bs.it

NULLAOSTA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE ALLA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI PER SAGOMA (DIMENSIONI) E MASSA

Prot. n. 4596/6.7

Orzivecchi 07 luglio 2017

Il Funzionario Responsabile

Visto il D.Lgs n. 285/92, la Legge Regionale della Lombardia n. 6/12 e l'art. 268 del D.P.R. n. 495/92, in particolare i commi da 1 a 4 che prevedono:

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

- a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;
- b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;
- c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;
- d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

NULLA OSTA

Al rilascio delle autorizzazioni provinciali alla circolazione sulle strade comunali di Orzivecchi delle macchine agricole eccezionali nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

1. Il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda la dichiarazione di percorribilità delle strade entro l'ambito comunale interessato, con particolare riferimento alla inscrivibilità in curva della macchina agricola fuori sagoma (art. 268, comma 1, lett. d C.d.S);

2. Il titolare dell'autorizzazione per la circolazione della macchina agricola eccezionale deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, alla circolazione lungo lo stesso (art. 268, comma 3, C.d.S), verificando non prima delle 48 ore antecedenti il transito la sussistenza delle condizioni e limitazioni stesse; l'autorizzazione è quindi condizionata a tale preventiva ricognizione da parte della ditta intestataria della autorizzazione che inoltre deve comunicare con congruo anticipo al Comune di Orzivecchi e Comando Polizia Locale il percorso, la data e l'ora del transito;
3. L'autorizzazione deve essere portata a bordo della macchina agricola eccezionale e il conducente ha l'obbligo di esibirla su richiesta degli organi preposti alla vigilanza stradale;
4. Le macchine agricole eccezionali devono essere munite di:
- Pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse di dimensioni 50 x 50 cm, da collocare nella parte posteriore del veicolo (art. 265 Regolamento);
 - Appositi pannelli segnalanti l'eventuale presenza di attrezzi portati o semi portati;
 - Dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione come per le trattrici;
5. E' vietato il transito nel centro abitato, salvo casi particolari (es. la mancaza di percorsi alternativi) o casi di aziende agricole aventi sede operativa ovvero terreni/aree interessati dall'attività ubicati nel centro stesso;
6. E' vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
7. Obbligo di scorta tecnica propria dell'impresa agricola in caso di larghezza oltre i 3,20 m. o in caso di itinerari stradali le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo del convoglio agricolo rispetto ai limiti di corsia di almeno m. 0,20 per lato;
8. Obbligo di rispetto della segnaletica stradale di pericolo, indicazione e prescrizione (obbligo, divieto e precedenza) di cui al C.d.S.;
9. Obbligo di risarcire eventuali danni a proprietà comunali o di altri soggetti pubblici e privati, causati dalla circolazione della macchina agricola e sua eventuale scorta;
10. Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;
11. Nel caso di transito nelle ore notturne è fatto obbligo di scorta tecnica propria dell'impresa agricola munita di efficace dispositivo di segnalazione luminosa con le modalità previste dall'art. 268, comma 4, del D.P.R. n. 495/92;
- Il presente nullaosta è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo Comune e trasmesso via PEC alla Provincia di Brescia trasportieccezionali@pec.provincia.bs.it



Per assenza del Responsabile
dell'Area Tecnico-Manutentiva
Nostro dott.ssa Antonella Patrizia
(SEGRETARIO COMUNALE)

Antonella Patrizia